



Violazioni previste dal D. Lgs. 24/2023

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione;
- illeciti che rientrano nel diritto dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, mercato delle cripto-attività; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti ed omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'UE in materia di:
 - concorrenza;
 - aiuti di Stato;
 - imposte sulle società;
- frodi e attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni dell'Unione Europea di cui ai punti 3, 4 e 5;
- violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il Decreto 24/2023 prevede tutele anche per le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che le persone che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

Non rientrano nelle violazioni da segnalare attraverso i canali previsti dal Decreto 24/2023, a titolo esemplificativo:

1. le rivendicazioni, le contestazioni, le richieste di carattere personale relative esclusivamente ai propri

rapporti individuali di lavoro (ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, mansioni attribuite, etc.);

2. le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali attraverso apposite procedure di segnalazione riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.